

## REGOLAMENTO (CE) N. 2751/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1995

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2483/95 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2483/95 della Commissione, del 25 ottobre 1995, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna originarie di determinati paesi terzi, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2671/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 2483/95 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1995, ovvero proporzionalmente ai quantitativi richiesti, qualora essi siano inferiori alle importazioni effettuate nello stesso periodo;

considerando che per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2483/95, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 2483/95 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 2,98 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1995, ovvero dei quantitativi richiesti, qualora essi siano inferiori alle importazioni effettuate nello stesso periodo, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2483/95;
- b) 2,22 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2483/95.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 18. 11. 1995, pag. 11.